

TARIFE DELLA CAMERA ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO**TABELLA**

VALORE DELLA CONTROVERSIA	ONORARI CCIAA	ONORARI ARBITRO UNICO	ONORARI COLLEGIO ARBITRALE
1° Fino a € 25.000	€ 400+IVA (per parte)	€ 1.400+IVA (complessivi)	€ 3.900+IVA (complessivi)
2° da € 25.001 ad € 50.000	€ 800+IVA (per parte)	€ 2.800+IVA (complessivi)	€ 7.800+IVA (complessivi)
3° da € 50.001 ad € 100.000	€ 1.000+IVA (per parte)	€ 4.200+IVA (complessivi)	€ 11.700+IVA (complessivi)
4° da € 100.001 ad € 150.000	€ 1.500+IVA (per parte)	€ 5.500+IVA (complessivi)	€ 15.600+IVA (complessivi)
5° da € 150.001 ad € 250.000	€ 2.000+IVA (per parte)	€ 6.900+IVA (complessivi)	€ 19.500+IVA (complessivi)
6° da € 250.001 ad € 500.000	€ 2.500+IVA (per parte)	€ 9.100+IVA (complessivi)	€ 26.000+IVA (complessivi)
7° da € 500.001 ad € 1.000.000	€ 4.000+IVA (per parte)	€ 13.800+IVA (complessivi)	€ 39.000+IVA (complessivi)
8° da € 1.000.001 ad € 2.500.000	€ 6.000+IVA (per parte)	€ 18.500+IVA (complessivi)	€ 52.000+IVA (complessivi)
9° da € 2.500.001 ad € 10.000.000	€ 7.500+IVA (per parte)	€ 20.700+IVA (complessivi)	€ 58.500+IVA (complessivi)
10° Valore indeterminabile o indeterminato	€ 500+IVA (per parte)	€ 4.600+IVA (complessivi)	€ 13.000+IVA (complessivi)

Note alla tabella

Le tariffe sono in vigore per le procedure presentate dal 1^o gennaio 2018 e sono comprensive di tutti gli accessori di legge ed al netto dell'IVA.

L'onorario della CCIAA è inteso per ciascuna parte ed è posto solidalmente a carico delle parti, mentre l'importo dell'onorario dell'Arbitro Unico e di quello del Collegio Arbitrale è inteso come complessivo ed è posto solidalmente a carico delle parti.

Si rileva che è facoltà dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale fare istanza al Consiglio Arbitrale di approvare un'integrazione dell'onorario spettante, in relazione alle questioni di fatto e di diritto trattate nel procedimento.

Il Consiglio Arbitrale disponendo della liquidazione delle spese del procedimento indicherà l'imposta di bollo relativa ai lodi ed ai verbali, prevista ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, a carico di ciascuna parte, che dovrà essere eseguita mediante il deposito in Segreteria di un numero determinato di marche da bollo.

Il Consiglio Arbitrale nel determinare gli onorari dei consulenti tecnici d'ufficio terrà conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.